

# L'irpef

- E' un'imposta personale e progressiva.
- La nozione di reddito è quella di reddito prodotto ma comprende elementi del reddito entrata (include parzialmente le plusvalenze e le entrate occasionali) e del reddito consumo con l'esclusione dall'imponibile dei redditi di capitali.
- Il reddito è quello effettivo con elementi di reddito normale.
- Il riferimento è il reddito individuale con correzioni attraverso detrazioni e deduzioni.

- Il **presupposto** del tributo è il possesso di un reddito, in denaro o in natura, attribuibile al soggetto passivo.
- I **soggetti passivi** sono le persone fisiche, residenti (per i redditi posseduti all'interno e all'estero) e non residenti (limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato).
- La **base imponibile** è costituita dalla somma di tutti i redditi del soggetto passivo.

Le plusvalenze sono in generale sottoposte ad Irpef, al momento del realizzo, solo se conseguite nell'esercizio di imprese. Quelle su attività finanziarie e azioni possedute da persone fisiche diverse da imprese sono assoggettate a regimi di prelievo sostitutivo, alla maturazione o alla realizzazione a seconda dei casi.

• **Dall'imponibile sono comunque esclusi:**

1. redditi che sono ricondotti a regimi sostitutivi di tale imposta (principalmente i redditi delle attività finanziarie);
2. redditi assoggettati a tassazione separata (ad esempio arretrati di stipendi, Tfr);
3. redditi assoggettati a regimi sostitutivi o separati in via opzionale (alcune fattispecie di redditi di fabbricati o di impresa);
4. redditi esenti (ad esempio, borse di studio e assegni di ricerca corrisposti da università, talune tipologie di pensioni di invalidità, assegni familiari, assegni per il mantenimento dei figli).

# LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DISPONIBILE

- I redditi sono classificati in sei categorie:

*A: redditi fondiari;*

*B: redditi da capitale;*

*C: redditi da lavoro dipendente;*

*D: redditi da lavoro autonomo;*

*E: redditi di impresa;*

*F: redditi diversi.*

## *A: redditi fondiari*

**A1: redditi dei terreni.** Il reddito dei terreni si distingue in:

1. *reddito dominicale*, corrispondente, nel lessico economico, alla rendita fondiaria;
2. *reddito agrario*, il profitto dell'imprenditore agricolo.

Sia il reddito agrario che il reddito dominicale dei terreni sono determinati sulla base di tariffe d'estimo catastali. Si tratta quindi di una definizione di reddito normale. Le rendite catastali sono rivalutate ai fini dell'Irpef

## ***A2 : redditi da fabbricati***

Sono esclusi quelli ottenuti in attività agricole e commerciali

1. *redditi figurativi* di fabbricati destinati all'abitazione del proprietario o tenuti a disposizione. La rendita catastale è deducibile dal reddito.

2. *redditi effettivi* dei fabbricati (abitazioni, residenze estive, negozi, opifici, ecc.) locati a terzi.

Per gli immobili locati, il reddito imponibile è costituito dal canone di locazione, ridotto del 5% per le spese di manutenzione e dei costi di gestione dell'immobile. In alternativa all'Irpef è possibile pagare una cedolare secca del 21% del canone

## *B: redditi da capitale*

- redditi derivanti dall'impiego di capitale finanziario, diversi da quelli conseguiti nell'esercizio di impresa.

Categorie più importanti:

- gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti,
- obbligazioni e titoli similari, altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, certificati di massa;
- gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti ad Ires;
- i proventi derivanti dalle gestioni collettive del risparmio;
- i proventi derivanti da riporti e da operazioni del tipo pronti contro termine.

- Prodotti derivati e innovazione finanziaria

Il reddito da capitale da sottoporre a tassazione è *ogni provento che derivi da rapporti aventi ad oggetto l'impiego di capitale.*

La maggior parte di questi redditi è assoggettata a regimi di imposte sostitutive.

- La categoria più rilevante che va nell'Irpef è data dai *dividendi azionari* relativi a partecipazioni qualificate, inclusi nella base dell'Irpef per una percentuale del loro ammontare, attualmente pari al 49,72%.

## *C: redditi da lavoro dipendente*

- Redditi percepiti al netto dei contributi sociali. Include le pensioni e i proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro (ad esempio, l'indennità di disoccupazione, di mobilità, di maternità, ecc.).

Si considerano redditi *assimilati* le rendite dei fondi pensione, per la parte che non rappresenta redditi di capitale; le rendite in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita; i compensi per le attività professionali intramurarie; i compensi per i lavori socialmente utili; le indennità parlamentari; i compensi percepiti in relazione alle funzioni di amministratore, sindaco, revisore di società, collaborazione a giornali, riviste.

- Per la determinazione dell'imponibile si applica un criterio di *cassa*.
- I redditi da lavoro dipendente sono circa l'80% dell'imponibile dichiarato ai fini Irpef.
- L'accertamento risulta agevolato dal fatto che i datori di lavoro e gli enti previdenziali che corrispondono compensi di lavoro dipendente o pensioni svolgono la funzione di *sostituti di imposta*.
- Sono esclusi i premi di risultato entro gli 80000€. Ciò favorisce la produttività ma implica iniquità.
- non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro (Welfare aziendale)

## *D: redditi da lavoro autonomo*

- E' il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni più altri redditi di lavoro autonomo.

Il reddito imponibile è determinato dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo di imposta e le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione sostenute nello stesso periodo. Si fa riferimento ad un criterio di reddito *netto di cassa*.

Si possono dedurre gli ammortamenti dei beni strumentali entro dei limiti.

È ammessa la deduzione integrale ed immediata delle spese per beni strumentali dal costo inferiore a 516,46 euro.

- Nel caso di impiego di beni immobili nell'esercizio della professione è ammessa la deducibilità al 50% del canone di locazione.
- I lavoratori autonomi operano cioè in regime di contabilità semplificata. È però riconosciuta la possibilità di optare per la contabilità ordinaria.
- I lavoratori autonomi che hanno compensi inferiori a 15.000 euro possono poi rientrare nel regime riservato ai contribuenti minimi che sostituisce l'Irpef.
- Sostituti di imposta: Le imprese, gli esercenti arti e professioni, nonché gli amministratori di condomini che corrispondono a residenti compensi per prestazioni di lavoro autonomo, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'Irpef, con obbligo di rivalsa, nella misura del 20%.

## *E: redditi di impresa*

- Il reddito prodotto da attività imprenditoriali. Nell'Irpef sono considerate le imprese individuali e le società di persone.

Nel caso delle società di persone il reddito è accertato in capo alla società e poi, indipendentemente dalla sua effettiva distribuzione, è attribuito, ai fini della tassazione, ai soci in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili.

E' difficile identificare quelle tipologie di reddito al confine tra il reddito di impresa e il reddito di lavoro autonomo, relative ad attività artigianali, piccolo commercio, ecc.

- UTILE NETTO:

## **Argomenti in positivo**

*a) i ricavi* derivanti dalla cessione di beni e/o prestazioni di servizi alla cui produzione e scambio è diretta l'attività di impresa, nonché i corrispettivi delle cessioni di materie prime, materie sussidiarie, e semilavorati e merci acquistate per essere impiegate nella produzione. Sono considerati ricavi anche i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni in società di capitali, di obbligazioni e di altri titoli, iscritti nello stato patrimoniale non come «immobilizzazioni finanziarie» ma come «attivo circolante».

*b) le variazioni delle rimanenze.*

Vari criteri di valutazione delle scorte

- *c) le plusvalenze patrimoniali* relative ai beni dell'impresa diversi da quelli alla cui produzione e scambio è dedicata l'attività.

Entrano nell'imponibile al momento del realizzo.

Il plusvalore sottoposto ad imposizione è costituito dalla differenza tra il corrispettivo ricevuto e il costo non ancora ammortizzato del bene.

E' prevista la possibilità di tassazione graduale delle plusvalenze.

Le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni in società sono tassate per una percentuale del loro ammontare, pari al 49,72%.

- *d) le sopravvenienze attive* derivanti dal conseguimento di proventi a fronte di costi o oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti periodi di imposta e quelle derivanti dalla sopravvenuta insussistenza di costi e passività iscritte in bilancio.

- *e) i dividendi e gli utili* derivanti da partecipazione in altre società per una percentuale del loro ammontare, pari al 49,72%.
- *f) gli interessi attivi* da capitali dati a prestito.
- *g) i redditi degli immobili non strumentali* e che non sono l'oggetto dell'attività di produzione e scambio dell'impresa.

## Argomenti in negativo

- *a) i costi di esercizio* relativi alle retribuzioni e all'acquisizione di beni e servizi necessari all'attività dell'impresa.
- *b) le minusvalenze* realizzate, deducibili integralmente o in parte.
- *c) le sopravvenienze passive.*
- *d) gli interessi passivi* deducibili nella percentuale  $R/(R + D)$ , dove  $R$  sono i ricavi tassabili e  $D$  i redditi esenti.

- *e) Aiuto alla crescita economica (Ace)*. E' ammesso in deduzione un importo pari alla remunerazione ordinaria del capitale che:

per le imprese individuali e le società di persone, corrisponde al 2,7% (2,3% per il 2017) della variazione intervenuta nel patrimonio netto fra il 2010 e il 2015

a cui si sommano le variazioni in aumento del capitale proprio realizzate annualmente, dal 2016 in poi, con conferimenti in denaro da parte dei soci o con destinazione di utili a riserva.

L'obiettivo è quello di compensare i vantaggi in favore delle imprese che si finanziano con debito

*f ) gli ammortamenti.* La quota di ammortamento annualmente deducibile a fini fiscali è possibile fino ad un valore massimo calcolato applicando al costo storico del bene appositi coefficienti di ammortamento definiti con decreto del ministro dell'Economia, e articolati per diverse categorie di beni ammortizzabili e per diversi settori di attività.

E' integralmente e immediatamente deducibile la spesa in beni il cui costo unitario sia inferiore a 516,46 euro.

- *g) superammortamento e iperammortamento.* L'incentivo consiste in una maggiorazione del costo ammortizzabile dei beni acquistati.
- Il superammortamento si applica agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi.
- L'iperammortamento si applica agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi *ad alto contenuto tecnologico*

- *F: redditi diversi.*

Le plusvalenze relative a partecipazioni sociali.

Solo le plusvalenze da cessioni di quote qualificate sono parzialmente incluse in Irpef. Sono qualificate le partecipazioni al capitale o al patrimonio che rappresentino una percentuale superiore a: il 2% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o il 5% del capitale della società partecipata, nel caso dei *titoli quotati*; il 20% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o il 25% del capitale della società partecipata, nel caso dei *titoli non quotati*.

Le plusvalenze relative a titoli non partecipativi, valute e metalli preziosi;

Le plusvalenze conseguite da contratti derivati (*swap, option, future, ecc.*) ed altri contratti a termine.

Plusvalenze immobiliari realizzate in occasione di:

- a)* lottizzazione di terreni e successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici su di essi realizzati;
- b)* cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, ad esclusione di quelli acquisiti per successione e donazione e di quelli adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso di terreni edificabili.

- Altri redditi eterogenei, fra cui:

vincite di lotterie, concorsi a premio, scommesse, ecc.; i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente; i redditi di beni immobili situati all'estero; i redditi derivanti dall'utilizzazione delle opere dell'ingegno non goduti dall'autore o inventore, ma dagli eredi o cessionari; i redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

# Accertamento e Compliance

Vi sono in particolare alcuni tipi di reddito, segnatamente quelli di lavoro autonomo e di impresa, che strutturalmente possono essere definiti solo sulla base di criteri convenzionali, in cui assumono un ruolo rilevante valutazioni soggettive che si prestano a nascondere una sottovalutazione dell'imponibile.

Informazioni relative alle transazioni commerciali e ai pagamenti ad esse connessi, alle relazioni fra il contribuente e gli intermediari finanziari.

Evoluzione nel ruolo delle amministrazioni fiscali: da ricevitore passivo di dichiarazioni fiscali da controllare *ex post*, a *facilitatore attivo* di *tax compliance* (adempimento spontaneo agli obblighi fiscali da parte del contribuente).

- STUDI DI SETTORE

Interessano i titolari di partita IVA con ricavi o compensi inferiori ai 7,5 milioni di euro.

Consistono in valutazioni molto dettagliate per settori di attività, che consentono un'articolata determinazione dei *ricavi* normali per quei settori.

Attraverso dei questionari si rilevano, in particolare, gli acquisti di beni e servizi, i prezzi medi praticati, i consumi di materie prime, il capitale investito, l'impiego di manodopera e di beni strumentali, la localizzazione dell'attività.

L'amministrazione può emettere accertamenti ogni qualvolta si verifichi uno scostamento fra i ricavi dichiarati dal soggetto e i ricavi presunti sulla base degli studi di settore, anche senza verifica sul posto. L'accertamento è preceduto da un contraddittorio e il contribuente può fare ricorso presso la Commissione tributaria provinciale.

Gli studi strumenti di compliance: adeguamento delle cifre dichiarate; atteggiamento premiale nei confronti di chi risulta in linea con gli studi.

- L'indicatore di «compliance»

Vantaggi per il contribuente: rimborsi fiscali più veloci; esclusione da alcuni adempimenti fiscali; riduzione dei termini entro cui il contribuente può essere sottoposto ad accertamento.

A valori bassi possono, al contrario, corrispondere più intense procedure di accertamento.

L'indicatore è costruito a partire da sette sottoindicatori:

valore aggiunto per addetto, ricavi per addetto, reddito per addetto, durata delle scorte, costi residuali di gestione sui ricavi, costo del venduto e della produzione per servizi per addetto, valore dei beni strumentali per addetto.

- IL REDDITOMETRO

consiste in una determinazione sintetica del reddito complessivo ai fini Irpef delle persone fisiche fondato su indicatori di capacità contributiva, rappresentati da voci di spesa, desunta da dati in possesso dell'Anagrafe tributaria. La definizione del reddito ricostruito deve avvenire sulla base di spese certe (es. acquisto di immobili, mezzi di trasporto, spese indicate nella dichiarazione dei redditi) o ricavate da elementi certi (possesso di immobili, autoveicoli, imbarcazioni, aerei, ecc.).

- Effetti negativi dell'evasione e dell'erosione dell'Irpef

Effetti sulla distribuzione del reddito: diretti e tramite gli indicatori utilizzati dallo stato per la spesa sociale

Effetti sull'efficienza dell'allocazione delle risorse: alterazione della concorrenza, settori arretrati, corruzione

- Spiegazioni:

Struttura produttiva; Inefficienza dell'amministrazione; Voto di scambio; Imposte troppo alte e complesse in relazione ai servizi offerti.

- Stime dell'evasione in Italia

Confrontare l'ammontare dei redditi dichiarati con le valutazioni del reddito effettuate dalla contabilità nazionale.

Confrontare i dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi con quelli che risultano da indagini sui bilanci familiari (Banca d'Italia)

Da un campione di controlli effettuato in modo casuale si stima la base imponibile potenziale, che risulta funzione di una serie di caratteristiche individuali ed economico-contabili

- Secondo il *Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale del 2016* la differenza tra il gettito delle principali imposte del sistema tributario (Iva, Irpef-Ires e Irap) e il gettito potenziale è stimabile nel 6,2% del Pil.

L'evasione è particolarmente elevata nel settore delle costruzioni, del commercio e dei servizi (ristorazione e servizi alla persona). In termini territoriali, l'ammontare assoluto di evasione stimata è più elevato nel Nord del paese, in ragione della maggiore quota di valore aggiunto ivi prodotta, ma la sua intensità è maggiore nel Mezzogiorno.

## I REDDITI A FORMAZIONE PLURIENNALE

il trattamento di fine rapporto (Tfr), la corresponsione di arretrati di emolumenti per lavoratori dipendenti, le plusvalenze patrimoniali percepite in caso di liquidazioni o cessione di aziende, le plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso di terreni edificabili.

L'imposta progressiva è iniqua. Soluzioni che attenuano la tassazione.

Applicare l'aliquota che corrisponde ad un «reddito medio» di riferimento.

Applicare l'aliquota media. Nel caso del Tfr si applica l'aliquota Irpef media del contribuente nei cinque anni precedenti

# Il Fiscal Drag

- È l'aumento del carico fiscale prodotto dall'inflazione, in presenza di un'imposta progressiva.
- Con l'inflazione l'aliquota media dell'Irpef aumenta, in quanto una quota sempre più ampia del reddito è assoggettata ad aliquote marginali più elevate.
- Le detrazioni definite in termini nominali si riducono in termini reali.

- **Correzioni.** Dividere il reddito nominale per  $(1 + \text{tasso di inflazione})$ ;

Indicizzare i valori soglia degli scaglioni di reddito e valori delle detrazioni.

Ai governi conviene rivedere l'Irpef con ritardo